



Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria

n. 91/2012 R.V.G.

Il tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, riunito in camera di consiglio, con l'intervento dei sigg.:

- dr. Roberto Di Bella, presidente;
- dr. Francesca Di Landro, giudice;
- dr. Salvatore Toscano, giudice onorario;
- dr. Annunziata Rizzi, giudice onorario;

esaminati gli atti del procedimento in oggetto, relativo ai minorenni <<OMISSIS>> <<OMISSIS>>, <<OMISSIS>>, <<OMISSIS>> e <<OMISSIS>>, nati rispettivamente <<OMISSIS>>, il <<OMISSIS>> e il <<OMISSIS>>

valutate le conclusioni rassegnate dalle parti e, in particolare, la richiesta di decadenza dalla potestà genitoriale avanzata da <<OMISSIS>> <<OMISSIS>> nei confronti del marito <<OMISSIS>> <<OMISSIS>>;

letta la richiesta del p.m. in sede, che ha sollecitato, tra l'altro, la conferma del provvedimento e messo da questo tribunale in data 30.3.2012;

ha pronunciato il seguente

decreto

Con provvedimento emesso in data 30.10.2012 – d’urgenza e *inaudita altera parte* - questo tribunale disponeva, in limitazione della potestà di <<OMISSIS>> <<OMISSIS>>, l’affidamento dei minorenni sopra indicati al Servizio Sociale competente per territorio, con mandato di assicurare a i m edesimi - in c ollaborazione c on l’ U.O. di N.P.I. dell’A.S.P. di r iferimento - la ne cessaria attività di assistenza, sostegno psicologico e controllo.

Con lo stesso provvedimento, inoltre, il tribunale invitava le agenzie delegate a d o rganizzare un c alendario di i ncontri tra i minori <<OMISSIS>> e <<OMISSIS>> (rimasti a vivere con il padre) con la madre <<O MISSIS>> <<O MISSIS>>, c on mandato di allontanare i medesimi da ll’abitazione pa terna – affidandoli a lla ste ssa <<OMISSIS>> o inserendoli i n u n’idonea c asa-famiglia – nel riscontro di situazioni di pregiudizio per la loro integrità psico-fisica; infine, demandava alle superiori agenzie territoriali l’ulteriore incarico di valutare l’idoneità genitoriale di <<OMISSIS>> <<OMISSIS>>, di elaborare un programma di recupero delle sue competenze educative e di v erificare le d inamiche inte rpersonali tr a lo s tesso, la m oglie e i figli minori.

Tale de terminazione era adottata a se guito de lla de nuncia sp orta i n data 15.2.2012 da <<OMISSIS>> <<OMISSIS>> (v. nota informativa della Que stura di R eggio C alabria–Divisione P olizia Ant icrimine-Ufficio Minori), in ordine ai continui maltrattamenti subiti dal marito. La donna, c he esibiva a riscontro un r eferto medico a ttestante le lesioni subite (“trauma contusivo cranico, contusione alla spalla sx e altro”, gi udicate guaribili i n giorni s ette dai sanitari d el pr esidio ospedaliero di Locri), riferiva che il coniuge era solito minacciarla e picchiarla violentemente a lla pr esenza dei f igli m inori,

comportamento che aveva r aggiunto il culmine in data 15.2.2012, allorquando il medesimo non si era fatto scrupolo di aggredirla e mandarla via da casa avvisandola che non avrebbe visto più i bambini¹.

Gli accadimenti registrati di seguito al decreto limitativo della potestà genitoriale hanno segnato una progressione preoccupante delle condotte irregolari del sig. <<OMISSIS>>, con grave ripercussione sulla prole minore e destabilizzazione ulteriore del precario equilibrio familiare.

In ordine cronologico deve, innanzitutto, segnalarsi che: 1) in data 2.4.2012 il sig. <<OMISSIS>> <<OMISSIS>> affidava i figli minorenni <<OMISSIS>> <<OMISSIS>> e <<OMISSIS>> alla madre <<OMISSIS>> <<OMISSIS>>, che li conduceva presso l'abitazione – dove nel frattempo si era trasferita da Bianco (RC) - dei nonni materni in Reggio Calabria (v. nota della Questura di Reggio Calabria del 4.4.2012); 2) in data 26 giugno 2012 il presidente del tribunale di Locri – nell'ambito del giudizio di separazione personale tra i coniugi – disponeva l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori, ammettendoli ad abitare stabilmente con la sola madre e rinviando, quanto alla regolamentazione degli incontri tra questi ultimi e il padre, alle modalità indicate nel decreto in data 30.3.2012 di questo tribunale per i minorenni; 3) in data 21 agosto 2012 il g.i.p.

¹ “Numerosi sono stati gli episodi nel corso degli ultimi anni ..Mio marito è stato sempre violento..spesso lui mi picchiava che ero di fatto costretta anche d'estate ad indossare camicie lunghe per non far vedere i lividi..oggi verso mezzogiorno ..la discussione è generata fino a culminare in insulti e percosse. In particolare mi percuoteva pesantemente con calci e pugni, il tutto davanti ai miei figli, proferendo frasi minatorie quali tu hai finito di vivere..io ti ammazzo..tu non mi puoi svergognare così”.

presso il tribunale di Reggio Calabria e metteva (v. ordinanza in atti) una misura cautelare nei confronti del <<OMISSIS>> per il reato di cui all'art. 572 c.p. (imponendo al medesimo "il divieto assoluto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla persona offesa e di comunicare con lei con qualsiasi mezzo anche telefonico e telematico, ad eccezione per le comunicazioni di servizio attinenti la gestione dei figli che ben potranno intercorrere tra la coppia attraverso il supporto dei legali o terze figure").

Ciò premesso, dall'istruttoria svolta può agevolmente inferirsi che il <<OMISSIS>> – dopo l'episodio che ha dato avvio al presente procedimento civile – ha continuato a maltrattare la moglie <<OMISSIS>> <<OMISSIS>>, costringendola a subire vessazioni fisiche e psicologiche tali da cagionarle un perdurante e grave stato di ansia, con fondato timore per l'incolumità propria e dei suoi prossimi congiunti, tra i quali i figli.

In particolare, come emerge inequivocabilmente dagli atti del procedimento penale confluiti nel presente fascicolo, lo stesso ha perseverato nelle condotte già stigmatizzate molestandolo con continue telefonate e sms, anche in orari notturni, la <<OMISSIS>> e non si è fatto scrupolo di indirizzare alla medesima, anche in presenza dei figli minori ai quali provocava un profondo turbamento, e spresioni minatorie del seguente tenore:

-*“se tu non torni a casa a Bianco io ti ammazzo..io ti ammazzo e non ti pago”* (commesso in Reggio Calabria il 5.3.2012);

- *“te la faccio pagare ..sei una perdente in partenza, ti svergogno per tutta la Jonica ..se ti vedo con un altro uomo io ti ammazzo ...ai gemelli farò il DNA e se non sono i miei vedrai quello che succede”*

ed ancora *“ sei tu la perdente..tanto ti ammazzo e non mi fanno nulla*

..a me i Carabinieri non mi fanno niente” (commesso in Reggio Calabria l’8.3.2012);

- “che ti sembrava che ero in Brasile?..sono due giorni che ti seguo ...prenditi la valigia e torna a casa, a Bianco..io ti porto in Tribunale ...ti sputtano..dico a tutti che sei una malata e zoccola..questi non sono i miei figli ..la tua relazione dura da sette anni ..fino a quando non farò il DNA questi non saranno i miei figli”(commesso in Reggio Calabria il 15.3.2012);

-“ti senti protetta perché c’è la Polizia?..te lo dico davanti a loro, se porti i miei figli davanti ad un altro uomo io ti sparo in testa.capito?..se porti i miei figli davanti ad altro uomo io ti sparo in testa!”(commesso in Reggio Calabria il 30.3.2012);

-“tu mi hai fatto impazzire..te la faccio pagare..tu hai un altro .. a breve mi diranno le celle del tuo telefono e se eri dove penso io, ti ammazzo” (commesso in Reggio Calabria il 3.5.2012).

In numerosi atti persecutori denunciati dalla <<OMISSIS>> trovano anzitutto riscontro nelle risultanze dei tabulati relativi al traffico telefonico generato dall’utenza in uso alla medesima, relativi al periodo intercorrente tra il 16.2.2012 e il 3.4.2012 (in cui è possibile desumere il dato oggettivo dell’assoluta sproporzione tra i messaggi ricevuti dalla stessa a tutte le ore dalle utenze in uso al marito, rispetto a quelli di risposta da lei inviati).

L’attendibilità della <<OMISSIS>> – come correttamente evidenziato dal g.i.p. presso il Tribunale di Reggio Calabria – risulta poi confermata dalle sommarie informazioni rese dalla sorella e dal padre di essa, <<OMISSIS>> <<OMISSIS>> e <<OMISSIS>> <<OMISSIS>>, i quali hanno espresso disappunto per le insensate

condotte del <<OMISSIS>>, e dalla relazione di servizio stilata dalla Polizia di Stato in data 30 marzo 2012.

In tale occasione, gli agenti di polizia intervenuti – su richiesta della <<OMISSIS>> - hanno assistito in presa diretta alla condotta irregolare del <<OMISSIS>> che, non riuscendo a controllare la sua ira neppure davanti ai rappresentanti delle forze dell'ordine, non ha esitato a proferire minacce gravissime nei confronti della moglie (*“Se ti vedo mentre statti con i bambini insieme ad un altro uomo ti sparo in fronte..Ti fazzu nu bucu propriu dda' nta frunti e ti rassu sicca”*).

Ed ancora, a riprova dell'attendibilità delle denunce sporte dalla <<OMISSIS>> può citarsi l'ulteriore episodio dell'arresto del <<OMISSIS>> in data 27 maggio 2012 per resistenza a pubblico ufficiale (con denuncia per guida in stato di ebbrezza).

Nell'occasione, la <<OMISSIS>> (v. denuncia/querela in atti) segnalava che il <<OMISSIS>>, dopo essersi presentato in stato di evidente ubriachezza presso l'abitazione dei suoi genitori suonando insistentemente alla porta, non aveva esitato a colpire da prima il figlio minore <<OMISSIS>> – uscito nel pianerottolo di casa al fine di calmarlo insieme al germano <<OMISSIS>> - e poi lei stessa².

Conferma degli assunti della donna si traggono, poi, dalla circostanza che (subito dopo alla segnalazione di tale episodio) il <<OMISSIS>>

² (*“Lui si è presentato alle ore 18.30 circa, ha suonato ed ha risposto mia madre che lo ha visto molto strano in volto, presumibilmente arrabbiato e forse ubriaco. Mia madre gli chiude la porta ma lui continua ad insistentemente a suonare alchè io ho fatto uscire sul pianerottolo mio figlio più grande <<OMISSIS>> per cercare di farlo calmare ed andare via. Quindi anche mio figlio <<OMISSIS>> è uscito fuori sul pianerottolo e quando io ho sentito gridare mio figlio <<OMISSIS>> sono uscita fuori di corsa e ho visto il mio ex marito colpire mio figlio <<OMISSIS>> più volte e mi sono avventata contro di lui. I miei figli hanno cercato di fraporsi tra noi e durante la colluttazione sono stata colpita con uno schiaffo e sono caduta a terra”*)

era fermato dagli operanti della Questura di Reggio Calabria e denunciato per la guida in stato di ebbrezza e la resistenza fraposta ai pubblici ufficiali intervenuti (fatto per il quale pende il procedimento penale n. 3807/2012 dinanzi al tribunale di Reggio Calabria).

Parimenti emblematico del quadro riassunto risulta poi quanto denunciato dalla <<OMISSIS>> in data 4.5.2012.

Nell'occasione, la donna riferiva di essere stata seguita da <<OMISSIS>>, il quale, dopo averla invitata ad arrestare la marcia dell'autovettura a bordo della quale si trovava, colpiva il veicolo con tre pugni e, immediatamente dopo, estraeva un taglierino con cui si procurava un taglio profondo al polso sinistro alla presenza dei figli minori, i quali scoppiavano a piangere per il profondo turbamento.

Orbene, tale episodio – gravissimo in sé e per l'effetto devastante sull'equilibrio e motivo dei minori costretti ad assistervi – è stato confermato da <<OMISSIS>> <<OMISSIS>> (11.12.1997) nel corso della sua audizione dinanzi al giudice onorario delegato all'istruzione (v. verbale del 4.5.2012).

Così ricostruita la vicenda in oggetto, deve evidenziarsi che ricorre la competenza funzionale di questo tribunale per i minorenni anche in pendenza del giudizio di separazione tra i coniugi <<OMISSIS>>- <<OMISSIS>> instaurato presso il tribunale ordinario di Locri.

Riassumendo in modo sintetico, data la notorietà degli argomenti, il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento deve osservarsi che tanto il giudice specializzato (nel caso di coppie non coniugate o, se coniugate, quando non pende separazione) che il giudice della separazione (o del divorzio) possono assumere provvedimenti volti alla tutela dei figli.

Se è vero che l'art. 333 c.c., in caso di sussistenza di pregiudizio per i minori, prevede che il tribunale per i minorenni possa emettere provvedimenti convenienti, va precisato che l'art. 155 c.c., prima e dopo la novella del 2006 (L. 8 febbraio 2006, n.54), stabilisce che il giudice della separazione può decidere anche *ultra petitum*, assumendo i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa.

Da ciò ne consegue che, in pendenza del giudizio di separazione, le parti (i coniugi) possono chiedere l'affidamento o una modifica delle condizioni di affidamento adducendo comportamenti pregiudizievoli tali da giustificare una limitazione della potestà genitoriale nei termini di cui all'art. 333 c.c., con la conseguenza che in tali casi la competenza a provvedere è del tribunale ordinario (che prevale su quella generale dell'organo giudiziario minorile, in materia di limitazione della potestà genitoriale).

Deve però precisarsi che nel caso sopra indicato (pendenza del giudizio di separazione) sussiste una competenza residuale del tribunale per i minorenni, ma non tanto con riferimento al contenuto della domanda, quanto piuttosto ai soggetti che potrebbero proporla (nel procedimento ex art. 333 c.c., anche parenti o pubblico ministero con possibilità, in casi eccezionali di necessità e urgenza, di provvedimento di ufficio del giudice minorile, mentre nel giudizio di separazione soltanto le parti, cioè i coniugi).

Viceversa, sussiste la competenza esclusiva del tribunale per i minorenni, anche in pendenza del giudizio di separazione, quando è richiesta la decadenza ex art. 330 c.c. (cfr., in senso conforme, Cass. Sez. VI, ordinanza n. 20352 del 30 giugno 2011-5 ottobre 2011 e Cass. Sez. VI).

In altri termini, in tema di affidamento di minori e di provvedimenti di decadenza dalla potestà genitoriale, dovendo il giudice discriminare tra la competenza del tribunale ordinario e quella del tribunale per i minorenni essere individuato in riferimento al “petitum” e alla “causa petendi”, rientrano nella competenza del tribunale per i minorenni, a sensi del combinato disposto degli art.330 c.c. e 38 disp.att.cod. civ., le domande finalizzate ad ottenere i provvedimenti di decadenza dalla potestà genitoriale, mentre rientrano nella competenza del tribunale ordinario, in sede di separazione personale dei coniugi, le pronunzie di affidamento dei minori che mirino ad individuare quale dei due genitori sia più idoneo a prendersi cura dei figli.

Condiviso l'orientamento giurisprudenziale sopra esposto, deve osservarsi che la richiesta (avanzata dalla <<OMISSIS>> dinanzi a questo giudice specializzato) di un provvedimento di decadenza dalla potestà genitoriale e la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 330 c.c. radicano dinanzi a questo tribunale per i minorenni la competenza *ratione materiae*, che oltretutto sussisterebbe residualmente anche nell'ipotesi di cui all'art. 333 c.c. (provvedimenti limitativi e non ablativi della potestà genitoriale), essendo stato il procedimento *de potestate* promosso pure dal Pubblico Ministero in sede (cfr., in tale senso, Cass. Civ. Sez. VI, ordinanza n. 20352 del 30 giugno 2011-5 ottobre 2011).

Ciò stabilito, deve ribadirsi che le condotte persecutorie poste dal <<OMISSIS>> nei confronti della moglie e alla presenza dei figli minori, ampiamente provate dagli atti assunti, appaiono in netto contrasto con i doveri elementari riconnessi alla potestà genitoriale.

Non vi è dubbio che le continue minacce offerte, la violenza psicologica e fisica esercitata anche nei confronti dei figli minori –

costretti a d a ssistere a d i nusitate sc ene di violenza, oltre c he su bire direttamente le intemperanze del genitore (v. episodio del 27.5.2012) – e l’esternazione insinuante il d ubbio in or dine a lla p aternità d ei piccoli <<OMISSIS>> e <<OMISSIS>> costituiscono gravi forme di maltrattamento f amiliare, a gite nell’incuranza delle c onseguenze pregiudizievoli per la prole.

Il q uadro e videnziato e l a c ondizione di s offerenza p sicologica correlata r isultano c onfermati da lle dic hiarazioni r ese d a <<OMISSIS>> < <OMISSIS>> a l giudice onorario delegato all’istruzione e dalla relazione neuro-psichiatrica stilata dall’U.O. di N.P.I. dell’ASP (a seguito della delega di cui al decreto in data 30.3.2012).

Ed invero, il minore, pur esternando il suo affetto per il padre (*“non mi ha fatto mai mancare mai niente .. è stato presente nella mia vita”*) e il desiderio di tornare a vivere a Bianco (RC) nella casa familiare (dove a veva s empre vi ssuto s ino a ll’episodio de l l 5.2.2012), h a ammesso c he il predetto genitore era solito pi cchiare l a madre e di essere intervenuto più volte per cercare di separare i suoi genitori³.

Come anticipato, il giovane ha poi confermato l’episodio del 3.5.2012 riferendo che il padre, dopo avere supplicato la madre di tornare con lui, a veva preso un ta glierino e in iziato a ta gliarsi il polso a lla presenza su a e de i suoi fratelli pi ù piccoli c he, per lo sg omento, s i erano messi piangere.

Parimenti s intomatiche de l q uadro descritto r isultano, poi, le conclusioni r assegnate dagli e sperti d ell’U.O. di N.P.I d i R eggio

³ (*“Io ho dei bruttissimi ricordi della mia vita familiare..i miei genitori litigavano sempre e spesso finivano per prendersi a botte.Era mio padre che iniziava sempre*

Calabria che, dopo avere svolto colloqui psicologici/psichiatrici e eseguito test proiettivi, hanno evidenziato condizioni di disagio dei minori <<OMISSIS>> a causa della “condotta aggressiva del padre che determina una continua conflittualità nei rapporti interpersonali, spesso taciuta da ragazzi” (“depressione dell’umore” per <<OMISSIS>>, che percepisce “una condizione di ricatto affettivo continuo da parte del padre”; “tono dell’umore depresso, con ritardo cognitivo lieve”, per <<OMISSIS>>”; “poco interesse per le dinamiche familiari con distacco e motivo dal padre”, per <<OMISSIS>> e <<OMISSIS>> di anni 7).

In linea con i superiori assunti risulta, inoltre, il quadro personale del sig. <<OMISSIS>> <<OMISSIS>>, descritto come un soggetto “**euforico e verbalmente aggressivo** anche con gli operatori, **non aderente alla realtà**”, che “**non ascolta le richieste ma segue un suo pensiero interno non emendabile**”.

Coerenti al delteriore quadro familiare segnalato sono, in fine, le conclusioni rassegnate dagli esperti in ordine alle dinamiche relazionali, in quanto il rapporto tra il <<OMISSIS>> e i figli minori appare “conflittuale”.

Il complesso delle situazioni richiamate non appare scalfito dalle conclusioni (invero datate rispetto ai successivi episodi descritti) degli esperti della U.O. di N.P.I. in ordine all’assenza di sintomi di maltrattamento psicologico dei bambini, né dagli assunti difensivi del <<OMISSIS>>.

Al riguardo, non sembra superfluo evidenziare che l’eventuale sussistenza di una relazione extraconiugale della <<OMISSIS>>,

anche per motivi banali. Quando papà e mamma litigavano, io e mia sorella cercavamo di separarli, ma lui cessava di dare botte per non fare male a noi”

asserita con v eemenza e d ocumentazione a riscontro d a p arte d el <<OMISSIS>>, no n può c erto gi ustificare, sotto il p rofilo di un corretto esercizio della potestà genitoriale, gli abnormi comportamenti tenuti dal predetto.

Oltretutto, tale r elazione sentimentale (anche a mmesso c he s ia intervenuta pr ima de lla s eparazione d i fatto dal m arito) attiene a lla sfera delle relazioni personali tra adulti e, in assenza di certi elementi in c ontrario a vviso, non intacca in a lcun modo il c orretto e sercizio della po testà g enitoriale da parte della < <OMISSIS>>, s e n on i n un'ottica distorta da una c ultura r etriva e a ncorata a r igidi s chemi maschilistici.

Analogamente, l' asserita f requentazione tr a i m inori e i l p resunto "amante" de lla sig. <<OMISSIS>> n on se mbra assolutamente, i n assenza d i e lementi ulteriori d a c ui de sumere un pr egiudizio pe r i minori, una circostanza rilevante sotto il profilo del corretto esercizio della potestà genitoriale de lla si gnora, n ei c onfronti d ella qua le gli esperti della U .O. di N .P.I. no n hanno m osso c ensure d i a lcun t ipo (dalla r elazione in atti e merge so ltanto c he la c onflittualità tr a i genitori ha determinato "una radicalizzazione tra le modalità educative per cui la madre appare normativa e direttiva ed il padre concessivo")

Del pari, a ssolutamente pr etestuose a ppaiono le u lteriori argomentazioni sv olte dal medesimo <<OMISSIS>> dinanzi a l giudice onorario delegato, da considerarsi alla stregua di un maldestro espediente difensivo, imbastito nell'ovvia consapevolezza dell'illecita condotta agita.

Riassumendo, il coinvolgimento dei figli nelle dinamiche conflittuali con la m oglie, la v iolenza f isica e sercitata d irectamente sul minore <<OMISSIS>> (intervenuto per sedare un accesso litigo tra il padre in

stato di ubriachezza e la madre), le continue manifestazioni di intemperanza (tra le quali, per il devastante impatto emotivo, può citarsi il gesto autolesionistico del 3.5.2012) e le accuse rivolte alla <<OMISSIS>> con le destabilizzanti insinuazioni – sempre alla presenza della prole – in ordine alla paternità dei gemelli <<OMISSIS>> e <<OMISSIS>> (di appena anni 7) costituiscono reiterate e gravissime condotte in spregio dei più elementari doveri riconnessi alla funzione genitoriale, con correlato pregiudizio all'integrità psico-fisica dei minori (tutti con “umore depresso”), tali da imporre una pronuncia di decadenza dalla potestà genitoriale nei confronti del <<OMISSIS>>.

Aggiungasi, a conforto della superiore proposizione, che le condotte censurate sono state commesse da l <<OMISSIS>> **in assoluto disprezzo delle prescrizioni impostegli da questo tribunale che, con il decreto del 30.3.2012, invitava il predetto ad astenersi – a pena di più drastici provvedimenti - da comportamenti pregiudizievoli all'equilibrio psicologico dei figli e ad attenersi alle disposizioni impartitegli per il recupero delle sue deficitarie competenze genitoriali.**

Oltretutto, non sembra superfluo sottolineare che gli operatori dell'U.O. di N .P.I. hanno evidenziato come il sig. Giannivigni, impermeabile alle richieste dei suoi bambini e degli stessi e sperti interpellati – con i quali, così come con la moglie, ha ingaggiato una contesa personale rivolgendo pretestuose accuse - non fornisce, allo stato, garanzie in ordine ad un adeguato esercizio della potestà genitoriale.

Pertanto, a corollario della superiore statuizione deve imporsi allo stesso l'obbligo di seguire un percorso personale supportato da

sanitari specializzati (U.O. di N .P.I. e C .S.M. dell'A.S.P.), con l'obiettivo di acquisire modalità controllate e congrue nella relazione con i figli.

Parallelamente, misura opportuna appare quella del co-affidamento dei minori al Servizio Sociale competente per territorio che, di concerto con l'U.O. di N .P.I., provvederà alla necessaria opera di vigilanza, assistenza e sostegno psicologico/neuropsichiatrico.

La durata del provvedimento ablativo della potestà genitoriale può essere fissata in anni uno, periodo al termine del quale dovrà rivalutarsi la condotta del <<OMISSIS>> (e i Servizi territoriali delegati dovranno relazionare a questo ufficio).

Per l'effetto del presente provvedimento, la rappresentanza legale dei minori <<OMISSIS>> spetterà esclusivamente alla madre <<OMISSIS>> <<OMISSIS>>, la quale provvederà altresì ad assumere tutte le decisioni di ordinaria e straordinaria amministrazione nell'interesse dei figli.

Il provvedimento ablativo della potestà genitoriale non esonera il <<OMISSIS>> dagli obblighi di cui agli artt. 147 e 148 c.c. nei termini che, quanto agli oneri economici, saranno stabiliti dal giudice della separazione.

La necessità di assicurare un costante contatto tra i minori e la figura paterna, ma con le cautele necessarie alla salvaguardia della loro integrità psico-fisica, suggerisce di confermare la delega di cui al decreto in data 30.3.2012.

Pertanto, deve essere dato mandato alle superiori agenzie territoriali (Servizio Sociale, U.O. di N .P.I. e, nell'eventualità, C.S.M.), che a tal fine opereranno di concerto tra loro, il compito di organizzare un calendario di incontri tra il <<OMISSIS>> e i figli minori,

sovrintendendo a gli stessi e con mandato di sospendere in caso di reiterazione delle condotte pregiudizievoli riassunte.

Tale calendario dovrà essere modulato in funzione delle esigenze psicologiche dei minori e dovrà tenere conto degli eventuali progressi registrati dal <<OMISSIS>> durante il percorso di recupero delle competenze genitoriali, che sarà elaborato dalle medesime agenzie territoriali.

Gli incontri, inizialmente protetti, potranno progressivamente essere svincolati e prevedere anche il pernottamento dei minori, ma alla presenza delle sorelle maggiori, presso l'abitazione del <<OMISSIS>> in Bianco (RC).

Ogni ulteriore domanda o eccezione deve essere rigettata.

L'urgenza e la gravità della situazione prospettata impongono la declaratoria di immediata efficacia del presente provvedimento.

Visti gli artt. 737 e ss. c.p.c. e 330 c.c.;

P.Q.M.

Dichiara <<OMISSIS>> <<OMISSIS>> decaduto dalla potestà genitoriale sui figli minori per la durata di anni uno.

Conferma il co-affidamento dei minori <<OMISSIS>> <<OMISSIS>>, <<OMISSIS>>, <<OMISSIS>> e <<OMISSIS>> al Servizio Sociale competente per territorio e all'U.O. di N.P.I. dell'A.S.P. di riferimento per la necessaria opera di vigilanza, assistenza e sostegno (psicologico e neuropsichiatrico), da espletarsi in collaborazione.

Delega alle superiori agenzie territoriali, che potranno avvalersi dello eventuale ausilio del Centro di Salute Mentale competente per territorio e dovranno relazionare congiuntamente entro il termine di un anno (con coordinamento degli interventi da parte dell'U.O. di N.P.I.), l'ulteriore compito di predisporre e attuare un programma di recupero delle

competenze genitoriali in favore di << OMISSIS >> << OMISSIS >>, con l'obiettivo specifico di fornirgli gli strumenti necessari (conoscitivi, psicologici e farmacologici) ad un corretto approccio con i figli minori.

Demanda alle superiori agenzie il compito di organizzare un calendario di incontri tra il << OMISSIS >> e i figli minori nei termini in motivazione indicati, sovrintendendo a gli stessi e con mandato di sospenderli in caso di pregiudizio.

Prescrive al predetto << OMISSIS >> di attenersi, a pena di conferma del presente provvedimento ablativo, alle disposizioni che gli saranno impartite per il recupero delle sue competenze genitoriali e un corretto approccio con i figli minori.

Rigetta ogni ulteriore domanda o eccezione.

Dispone la trasmissione di copia del presente provvedimento al Tribunale di Locri per opportuna conoscenza ai fini del procedimento 283/2012 R.G. A.C.C..

Dichiara l'immediata efficacia del presente provvedimento.

Manda alla cancelleria per la comunicazione/notificazione del presente provvedimento: 1) al Pubblico Ministero in sede; 2) al Tribunale di Locri; 3) ai Servizi territoriali sopra menzionati; 4) a << OMISSIS >> << OMISSIS >> e << OMISSIS >> << OMISSIS >>.

Reggio Calabria, 16.10.2012.

Il presidente
(dr. Roberto Di Bella)